Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO BOCCHINI

Seduta del 08/05/2019

FATTO

Il caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio ha ad oggetto la mancata attivazione da parte dell'intermediario, di un mandato per il servizio di pagamento dei pedaggi autostradali. Il ricorrente adisce l'Arbitro al fine di vedersi riconoscere il risarcimento del danno determinato dalla mancata attivazione del mandato di SDD per il pagamento del pedaggio autostradale.
L'intermediario costituitosi chiede che venga rigettato il ricorso eccependo la correttezza del suo operato.
In particolare l'intermediario eccepisce che:
- il ricorrente, professionista abilitato, non poteva non sapere che la sua proposta contrattuale era soggetta all'autorizzazione dell'addebito dell'SDD da parte della Banca;
- il cliente non ha subito alcun danno, considerato che non è stato leso alcun suo interesse legittimo e che il tempo intercorso tra la proposta contrattuale e il diniego della stessa è stato di undici giorni e non di un mese come affermato nel ricorso; del resto, il ricorrente non fornisce alcun supporto probatorio alla richiesta di risarcimento avanzata.
La banca precisa - per mero scrupolo difensivo - che non ha alcun obbligo a contrarre o a concedere credito, come di fatto avviene accettando un addebito continuativo a fronte di un rapporto di conto corrente che non presenta accrediti periodici (cfr. in materia la Decisione n. 6182/13 del Collegio di Coordinamento e la Decisione n. 7532/15 del Collegio di Roma).
Pertanto conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta all'Arbitro concerne la richiesta di risarcimento danni determinata dalla mancata autorizzazione da parte dell'intermediario di pagamento, su carta di debito, emessa dall'intermediario dei pedaggi autostradali.
L'intermediario precisa che, valutato il merito creditizio, del ricorrente ha negato l'autorizzazione all'addebito entro il tempo di undici giorni dalla richiesta.
Osserva preliminarmente questo Arbitro, per quanto attiene il ristoro dei danni asseritamente patiti per effetto della condotta dell'intermediario, che sia ostativo all'accoglimento di tali domande la carenza di adeguate allegazioni da parte del ricorrente.
Il Collegio di Coordinamento ha su tale profilo statuito come, non avendo il ricorrente "minimamente indicato gli elementi costitutivi della lesione subita, (…) poiché nel vigente ordinamento, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, (Cfr. Cass. civ., sez. I, 08-02-2012, n. 1781; Cass. civ., sez. III, 19-01-2007, n. 1183), la scorrettezza della condotta del convenuto non è sufficiente a fondare un credito risarcitorio il quale può costituire giusta causa di uno spostamento patrimoniale solo quando l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro sia diretta ad eliminare le conseguenze del danno subìto" (ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 3500/2012). In ogni caso, in mancanza della prova del danno, non è possibile neppure procedere alla liquidazione in via equitativa, in quanto "L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ. (…) presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare; non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza" (Cass., 30 aprile 2010, n. 10607). Pertanto la domanda va rigettata.
Questo Arbitro, al contempo, non può non rilevare che sebbene le modalità di concessione del credito, appartenendo all'ambito del c.d. 'merito creditizio', sono sottratte al vaglio di congruità da parte dell'ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli, è per altro verso da rilevare che il principio di correttezza e buona fede, cui deve uniformarsi la condotta delle banche nella gestione dei rapporti con la clientela, viene a costituire un limite anche rispetto all'applicazione di condizioni contrattuali del tutto irragionevoli e ingiustificate.
Invero le ragioni addotte dall'intermediario, presentante anche in sede di controdeduzioni, riferibili alla mancanza sul conto corrente del ricorrente, di accrediti periodici, appaiono violare il principio di correttezza e buona fede non rappresentando la richiesta di addebito dei pedaggi autostradali su Telepass un'attività bancaria per la quale deve essere effettuata una valutazione del merito creditizio del cliente e dovendo, invece, essere concessa o meno indipendentemente da tale inopportuna valutazione.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso. Delibera allo stesso tempo, di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO